

## CIRCOLARE INFORMATIVA N. 2 DEL 12 GENNAIO 2021

### LEGGE DI BILANCIO 2021 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

La Legge n.178 del 30 dicembre 2020 (Legge di bilancio 2021) prevede una serie di disposizioni in materia di lavoro, delle quali segnaliamo le principali.

#### **Sgravi contributivi per l'assunzione di giovani under 35**

Il comma 10 dell'art.1 modifica - per il biennio 2021 e 2022 - la disciplina dell'esonero contributivo per l'assunzione di giovani under 35, previsto legge n. 205/2017; in particolare, si dispone, per le nuove assunzioni di soggetti di età fino a 35 anni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022, **un esonero contributivo nella misura del 100%**, per un periodo massimo di 36 mesi e **nel limite massimo di 6.000 euro annui**.

Per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l'esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di 48 mesi.

Come indicato al comma 12, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, **nei 6 mesi precedenti l'assunzione, né procedano, nei 9 mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva**.

L'efficacia delle disposizioni è **subordinata all'autorizzazione della Commissione europea**.

#### **Sgravio contributivo per l'assunzione di donne**

I commi 16 a 19 dell'art. 1 prevedono per le assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato di donne, effettuate nel 2021 e nel 2022, **l'esonero nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro**, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL (ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche),

# STUDIO LUERTI

Partita IVA e Codice Fiscale 11071760158

Dott. Giorgio Luerti  
Dottore Commercialista  
Revisore contabile  
giorgio.luerti@studioluerti.it

Rag. Valentina Brazzioli  
Ragioniere Commercialista  
Revisore contabile  
valentina.brazzioli@studioluerti.it

**per la durata di 12 mesi** (elevabili a 18 in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato) e nel **limite massimo di 6.000 euro annui**.

Le assunzioni devono comportare un **incremento occupazionale netto** calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedente (l'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto).

L'efficacia delle disposizioni è **subordinata all'autorizzazione della Commissione europea**.

## **Rinnovo dei contratti a tempo determinato**

Si dispone **la proroga fino al 31 marzo 2021** (art. 1 comma 279) del termine fino al quale **i contratti a tempo determinato possono essere rinnovati o prorogati - per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta** - anche in assenza delle causali poste dall'articolo 19, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 e ss.mm., ossia per:

- esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività;
- esigenze di sostituzione di altri lavoratori assenti;
- altre esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'ordinaria attività.

## **Blocco dei licenziamenti fino al 31 marzo 2021**

E' **estesa fino al 31 marzo 2021 il divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e a quelli collettivi per motivi economici** (con sospensione delle procedure in corso).

Il divieto non si applica nelle ipotesi di licenziamenti motivati:

- **dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa**, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configurano la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile;

- **in caso di fallimento**, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nei casi in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso;
- **nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale**, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, **di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro**, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo: a detti lavoratori è comunque riconosciuta l'indennità di disoccupazione (Naspi).

## Proroga CIG Covid19

Vengono concesse **altre 12 settimane di trattamenti di cassa integrazione ordinaria e in deroga e di assegno ordinario previsti in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19**. Tali 12 settimane (gratuite) devono essere **collocate nel periodo ricompreso tra:**

- il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria;
- il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga.

Le 12 settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale Covid-19. I **periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati** ai sensi dell'articolo 12 del decreto Ristori (D.L. 137/2020, convertito) **collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane aggiuntive previste.**

Ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedano i suddetti interventi di integrazione salariale è **riconosciuto un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 8 settimane, fruibile entro il 31 marzo 2021.** Tale esonero è attribuito nei limiti delle ore di integrazione salariale riconosciute nei mesi di maggio e giugno 2020 ed è, entro tale ambito, riparametrato ed applicato su scala mensile.

E' concesso un **ulteriore periodo di 90 giorni di trattamento di integrazione salariale nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021 per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA).**

Tutti i predetti benefici sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso in forza al 1° gennaio 2021 (data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2021).

## **ISCRO (indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa)**

E' prevista un'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), **in favore dei soggetti iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo** (di cui al comma 1 dell'articolo 53 del TUIR) e non titolari di trattamento pensionistico diretto (né essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie) e non beneficiari di reddito di cittadinanza.

L'indennità è pari al 25%, su base semestrale, dell'ultimo reddito liquidato dall'Agenzia delle Entrate e viene erogata dall'INPS in 6 mensilità, di importo variabile da un minimo di 250 euro a un massimo di 800 euro al mese.

La domanda per accedere all'indennità deve essere presentata, in via telematica, all'INPS, entro il termine, fissato a pena di decadenza, del 31 ottobre di ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.

Per poter presentare la domanda, occorre:

- essere titolari di partita IVA attiva da almeno 4 anni alla data della richiesta, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso;
- avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente la richiesta, inferiore al 50% della media dei redditi dei 3 ulteriori anni precedenti;
- aver dichiarato nell'anno precedente la richiesta un reddito non superiore a 8.145 euro (rivalutato annualmente);
- essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria.

La prestazione può essere richiesta una sola volta nel triennio.

## **Fondo per esonero contributi per autonomi e professionisti**

E' prevista l'istituzione del Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, con una dotazione finanziaria iniziale di 1 miliardo di euro per il 2021.

Il Fondo è destinato a finanziare l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti:

- dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019;

# STUDIO LUERTI

Partita IVA e Codice Fiscale 11071760158

Dott. Giorgio Luerti  
Dottore Commercialista  
Revisore contabile  
giorgio.luerti@studioluerti.it

Rag. Valentina Brazzioli  
Ragioniere Commercialista  
Revisore contabile  
valentina.brazzioli@studioluerti.it

- dai medici, dagli infermieri e dagli altri professionisti ed operatori di cui alla legge n. 3/2018, già collocati in quiescenza e assunti per l'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19. Sono esclusi dall'esonero i premi dovuti all'INAIL.

Con uno o più decreti interministeriali dovranno essere definiti i criteri e le modalità per la concessione dell'esonero, nonché della quota del limite di spesa da destinare, in via eccezionale, ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. n. 509/1994, e al D.Lgs. n. 103/1996, e i relativi criteri di ripartizione.

Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti porgiamo cordiali saluti.

STUDIO LUERTI